

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione denominata "No One Out - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in Milano ed ha durata illimitata.

L'associazione "No One Out" è costituita nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000, della normativa in materia e nel rispetto dell'Art. 10 del D.lgs 460/97.

L'associazione "No One Out" potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

Art. 2 – Finalità

2.1. Finalità Istituzionale

L'associazione nasce dalla condivisione di obiettivi e strategie di ONLUS e ONG – in seguito denominate Organizzazioni non Profit: ONP - operanti nel campo della cooperazione e del volontariato internazionale.

Finalità dell'Associazione è la promozione integrale e la tutela della dignità della persona umana quale fondamento di libertà, giustizia e pace, in sintonia con la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, attraverso lo sviluppo delle capacità essenziali per condurre una vita sana e duratura ed avere accesso alle risorse necessarie per condurre uno standard di vita dignitoso.

Le ONP che costituiscono "No One Out" intendono contribuire alla promozione integrale della persona mediante la realizzazione di programmi di sviluppo educativo, sociale e sanitario, integrati e sostenibili, che si orientino al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità culturali e religiose attraverso lo scambio e la cooperazione tra soggetti, in un'ottica di reciproche contaminazioni, apprendimento e crescita.

La Associazione "No One Out" è indipendente da formazioni politiche o religiose e rifiuta ogni rapporto di dipendenza con enti con finalità di lucro, italiani o stranieri.

La presenza forte e attiva su tutti i territori in cui si trova ad operare mediante progetti o persone in Italia o in altri Paesi a risorse limitate, valorizzando e migliorando le condizioni esistenti, è la modalità in cui "No One Out" agisce per lo sviluppo di capacità individuali e collettive.

"No One Out" colloca la propria attività nel quadro dei principi fondamentali e delle finalità stabiliti dalla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo in vigore (Legge N. 125 11/08/2014) e la Disciplina delle Onlus (D. Lgs 460 del 4/12/1997 art. 10).

"No One Out" si propone un atteggiamento culturale che evidenzia la necessità di un approccio globale alle problematiche del sottosviluppo e della marginalità, favorendo l'educazione alla cittadinanza mondiale, intendendo il territorio come ambito definito dall'insieme delle opportunità esistenti o create e dalla loro articolazione.

"No One Out" sostiene il volontariato secondo una logica di valorizzazione delle risorse personali per la crescita individuale e collettiva.

“No One Out” non persegue fini di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale sostenendo finanziariamente i progetti di intervento internazionale o nazionale volti allo sviluppo educativo, sociale e sanitario delle popolazioni in contesti a risorse limitate ai sensi del Comma 2 bis dell’Art. 10 del D.lgs 460/97.

2.2. Attività Istituzionali e Strumentali

Per l’esclusivo perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’associazione potrà:

1. all’estero realizzare programmi di sviluppo in ambito multisettoriale (educativo, di formazione professionale, socio-sanitario, agricolo e di generazione di reddito, ambientale, di finanza etica, sociale e di microcredito, di emergenza e prevenzione disastri, ecc.); in Italia, realizzare attività e sostenere progetti di integrazione, di sostegno sociale, sanitario e di solidarietà verso fasce di popolazione svantaggiata ai sensi del Comma 2 bis dell’Art. 10 del D.lgs 460/97;
2. aderire o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni, nazionali e internazionali, che si prefiggano finalità uguali o analoghe;
3. avvalersi della collaborazione professionale di personale qualificato ai fini alla attuazione di iniziative atte ad assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge nei limiti del Comma 6 dell’Art. 10 del D.lgs 460/97.

Per il perseguimento di tali attività, l’associazione potrà realizzare le seguenti attività strumentali:

- a. promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito ai temi della cooperazione allo sviluppo e della cittadinanza mondiale, anche attraverso la realizzazione, pubblicazione e divulgazione di materiale informativo;
- b. svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, per reperire i mezzi finanziari ed economici necessari alla realizzazione dei propri scopi associativi;
- c. promuovere in Italia una maggiore conoscenza della realtà, cultura, società e tradizioni dei territori di intervento;
- d. curare il reclutamento e la formazione del proprio personale per la realizzazione dei propri scopi associativi.

Gli obiettivi e i progetti di intervento sono perseguiti e attuati direttamente dall’associazione che opera senza discriminazioni legate all’ideologia, alla religione, alla identificazione etnica di appartenenza, al sesso o ad altri fattori diversificativi con attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e/o componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Associati

3.1. Adesione associativa

“No One Out”. è costituita dalle seguenti ONP:

MLFM - MOVIMENTO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO - LODI

MMI - MEDICUS MUNDI ITALIA – BRESCIA

SCAIP – SERVIZIO COLLABORAZIONE ASSISTENZA INTERNAZIONALE PIAMARTINO - BRESCIA

SVI - SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE - BRESCIA

Tutte le associazioni fondatrici sono impegnate nella realizzazione di progetti di cooperazione internazionale ed educazione alla cittadinanza mondiale, e sono federate a Focsiv-volontari nel mondo.

E' prevista la possibilità di presentazione di domande di adesione associativa da parte di singoli soggetti o di altre ONP, associazioni non profit, come le ONLUS, costituite anche sotto forma di cooperative sociali, e le ONG che condividano gli scopi e lo statuto di "No One Out".

L'ammissione all'associazione è sottoposta al Consiglio Direttivo ed il riconoscimento della qualifica di associato, nonché dei correlati diritti ed obblighi associativi, decorre dalla data della delibera assembleare di ammissione.

3.2 Diritti degli associati

A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche associative nonché i diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie, oltre che per le nomine degli organi associativi.

All'interno dell'associazione vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.3. Doveri degli associati

Costituiscono doveri degli associati:

- a) partecipare alle assemblee;
- b) osservare le disposizioni del presente statuto, del regolamento, del codice etico e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) adempiere con regolarità alla corresponsione della quota associativa;
- d) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le sue attività.

3.4. Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, estinzione, decadenza ed esclusione.

Le organizzazioni che abbiano comunque perso la qualifica di associato sono tenute, in tutti i casi, al rispetto degli obblighi associativi relativi all'esercizio in corso e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

A - Recesso. Si ha recesso quando un associato decide spontaneamente di lasciare la compagine associativa. Il recesso deve essere manifestato per iscritto al Presidente ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

B - Decadenza. Gli associati decadono dalla qualifica quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

- b1) non siano presenti, direttamente o per delega, in assemblea per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo il quale deve essere portato a conoscenza del Presidente in forma scritta prima dello svolgimento della stessa. L'associato si considera presente se alla riunione partecipa un suo rappresentante;

b2) non corrispondano la quota associativa per due anni consecutivi;

La decadenza, su proposta del Consiglio Direttivo, viene deliberata dall'Assemblea con le modalità di cui al successivo Art.5.2

C – Estinzione. L'estinzione del rapporto si verifica in caso di scioglimento dell'organizzazione associata.

D – Esclusione. Gli associati possono essere esclusi per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'associazione e per comportamenti contrari alla legge, allo spirito e alla lettera dello statuto e dei regolamenti o alle delibere degli Organi associativi. La sussistenza di una o più cause di esclusione deve essere accertata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri. Nel caso in cui ravvisi la sussistenza di una o più cause di esclusione, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'esclusione dell'associato e può disporre con effetto immediato – con le maggioranze previste dall'Art. 6.3 - la sospensione del diritto di voto dello stesso associato in attesa della delibera assembleare sull'esclusione. L'Assemblea delibera con le modalità dell'Art. 5.3.

Art. 4 - Organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il vice-Presidente
- e) il Tesoriere-Segretario
- f) il Collegio dei Revisori o il Revisore unico
- g) il Collegio dei Probiviri

Art. 5 – Assemblea

5.1. Composizione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti i soci.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, anche fuori della sede dell'associazione, una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con preavviso minimo scritto di quindici giorni. La convocazione, diramata ai soci, deve essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso per i termini vale la data di ricevimento), ma anche tramite fax o messaggio di posta elettronica purché i riceventi confermino per iscritto, anche con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione e la data della stessa.

5.2. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) approvare una pianificazione pluriennale entro cui si inseriranno le singole attività;
- b) approvare il programma di attività da svolgere nell'anno, unitamente al bilancio preventivo;
- c) approvare la relazione annuale delle attività svolte e il bilancio consuntivo annuale;
- d) approvare i progetti delle attività istituzionali;
- e) approvare le modifiche allo statuto;
- f) nominare e revocare il Collegio dei Revisori o il Revisore unico;
- g) nominare e revocare il Collegio dei Probiviri;
- h) stabilire la quota di adesione iniziale e la quota associativa annuale e le relative modalità di pagamento;
- i) deliberare lo scioglimento dell'associazione, e di conseguenza nominare i liquidatori e deliberare sulla destinazione dei beni residui in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto;
- j) approvare il Regolamento e le modifiche al Regolamento;
- k) approvare e modificare le modalità generali per la raccolta dei fondi e la loro gestione stabilite nel Regolamento nel rispetto della normativa regolante le ONLUS;
- l) approvare e modificare il Codice Etico;
- m) deliberare in merito all'ammissione, alla decadenza e alla esclusione dei soci.

5.3. Riunioni e deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci purché siano in regola con gli obblighi statutari. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

I requisiti di ammissibilità all'assemblea vengono verificati all'inizio dei lavori a cura del comitato di presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere.

Tutti i soci hanno diritto di intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno e possono essere portatori di una sola delega.

Ciascuna ONP è considerata partecipe all'Assemblea se è presente un suo delegato in rappresentanza della stessa ONP.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti.

Essa assume le deliberazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), l), m) art. 5.2 a maggioranza degli aventi diritto.

L'Assemblea delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione con la maggioranza prevista dall'art. 15 del presente statuto.

L'Assemblea può invitare enti o persone a partecipare ai suoi lavori, a titolo consultivo e senza diritto di voto.

I lavori dell'assemblea e le sue deliberazioni sono verbalizzati a cura del Tesoriere-Segretario o, in sua assenza, da un segretario nominato dal Presidente.

I verbali assembleari, sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante, vanno riportati di volta in volta in un libro dei verbali delle assemblee dei soci.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

6.1. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice – Presidente e il Tesoriere-Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere-Segretario sono rieleggibili nella stessa funzione dopo che siano trascorsi tre anni dalla loro precedente nomina.

6.2. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare, al Consiglio vengono affidati i seguenti compiti:

- a) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione, anche attraverso il conferimento di deleghe e mandati ai singoli soci;
- b) stipulare contratti di lavoro dipendente o autonomo e assumere qualsiasi altra iniziativa per il migliore funzionamento dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione programmatica dell'attività nonché quello consuntivo accompagnato dalla relazione sulla gestione e sui progetti realizzati o in fase di realizzazione;
- d) predisporre il Regolamento e il Codice Etico, sottoponendoli alla approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- f) proporre all'assemblea l'ammissione di un nuovo socio;
- g) decidere sulla sospensione dei diritti degli associati;
- h) proporre all'Assemblea la decadenza o l'esclusione degli associati;
- i) assumere, in generale, qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea;
- j) effettuare tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari, nonché di compravendita di automezzi e motomezzi anche per mezzo di contratti di leasing, purché siano direttamente riferibili e necessari alla gestione della associazione.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone i limiti, i compiti e i poteri.

6.3. Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. In quest'ultimo caso il Presidente deve riunire il consiglio entro e non oltre i quindici giorni successivi alla richiesta scritta di convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei suffragi, prevale il voto del Presidente.

Sui punti f) e g) dell'art. 6.2 il consiglio delibera con la maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare e dirigere lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti e funzioni:

1. convocare e presiedere l'Assemblea;
2. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
3. esercitare la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio;
4. esercitare nei casi di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
5. nominare procuratori speciali alle liti per ogni tipo e grado di contenzioso penale, civile, tributario, amministrativo e del lavoro.

Art. 8 – Vice-Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le predette funzioni in caso di sua assenza o impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 9 – Tesoriere-Segretario

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri un Tesoriere.

il Tesoriere-Segretario è investito dei seguenti compiti:

- è responsabile dei fondi dell'associazione;
- è il responsabile di tutti gli adempimenti di natura fiscale e amministrativa;
- è responsabile della Privacy – Protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003);
- è responsabile della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
- funge da segretario verbalizzante di tutte le riunioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo;
- cura la tenuta dei libri, i registri e le scritture contabili nonché di tutti gli altri documenti dell'Associazione;
- cura la tenuta del libro riportante l'elenco degli associati;
- cura la tenuta del registro delle offerte e delle donazioni.

Art. 10 – Collegio dei Revisori

10.1 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dall'Assemblea tra persone non necessariamente iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e scadono con la data dell'assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. Nel caso di dimissioni di un revisore o di sua cessazione per altra causa, l'assemblea deve immediatamente deliberare la sua sostituzione, nominando un nuovo revisore che dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il collegio. Nel caso di dimissioni dell'intero collegio, i suoi membri restano in carica finché l'assemblea dei soci, convocata d'urgenza dal Presidente, non abbia provveduto a nominare in sostituzione un nuovo Collegio dei revisori.

In alternativa al collegio, l'Assemblea può deliberare la nomina di un revisore unico, purché iscritto presso lo stesso Registro dei Revisori Legali. Per il revisore unico valgono le stesse regole del collegio dei revisori per quanto compatibili.

Ai revisori legali dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del D. Lgs. 27/01/2013 n. 39 (revisione legale) e in particolare quelle previste dagli articoli 9 (*deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale*), 10 (*indipendenza e obiettività*), e 13 (*conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto*) e precisamente i suoi commi 2, 3 e 4.

10.2 – Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio ha altresì il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e di redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo, prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

I Revisori intervengono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo. I revisori possono altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

Art. 11 – Collegio dei Probiviri

11.1 - Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia interno ed è composto da quattro membri con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, e di esprimere un parere circa la delibera del Consiglio Direttivo in ordine alla esclusione di un associato.

I probiviri giudicano ex bono et equo, senza formalità di procedura alcuna e i loro giudizi non sono appellabili. Il collegio deve emettere la propria decisione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di giudizio con consegna del suo presidente o segretario o con qualsiasi altra forma di comunicazione certa e tracciabile.

11.2 - Possono essere eletti membri del collegio i nominativi proposti dai soci.

11.3 - Se non vi ha provveduto l'assemblea, il Collegio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un segretario. I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi. Nel caso di dimissioni di uno o più Probiviri, o di loro cessazione per altra causa, l'Assemblea ne deve deliberare la sostituzione, nominando uno o più nuovi elementi che durano in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il collegio.

11.4 - Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro, e sottoscritti da tutti i membri presenti alla riunione o alla formulazione della decisione.

11.5 - L'assemblea, su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno tre soci, può revocare il mandato al Collegio dei Probiviri o al singolo Probiviro, nei seguenti casi:

- grave e comprovata mancanza ai doveri istituzionali;
- venir meno dei requisiti di indipendenza e obiettività;
- sopravvenuta giusta causa.

In tal caso l'assemblea deve deliberare con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 12 – Libri sociali

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione dovrà tenere sono:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delibere dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delibere del Consiglio Direttivo;
4. il libro delle adunanze e delibere dei Revisori dei Conti;
5. il libro dei verbali del Collegio dei Probiviri;
6. il libro giornale di contabilità;
7. il libro inventari;
8. il registro delle offerte e delle donazioni.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, dalle contribuzioni degli associati e di terzi, da donazioni e lasciti, nonché da ogni altro bene, mobile ed immobile, che in ogni caso e a qualsiasi titolo pervenga all'associazione stessa.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi. Durante la vita dell'associazione non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Esercizio sociale

La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo e devono essere approvati dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno.

I bilanci e le relazioni di accompagnamento devono essere strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere interamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto assoluto di effettuare rimborsi a qualsiasi titolo ai soci.

Art 16. – Gratuità degli incarichi

Tutti gli incarichi elettivi svolti nell'ambito dell'Associazione sono normalmente gratuiti, salvo il rimborso di spese debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e ai revisori dei conti possono essere deliberati solo dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto nel rispetto del Comma 6 dell'Art. 10 del D.lgs 460/97.

Art. 17 – Controversie

Le eventuali controversie fra associati o fra questi e l'associazione o i suoi organi sull'interpretazione o esecuzione del presente statuto saranno rimesse al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo dalle parti, che giudicherà in via amichevole e irrituale. In caso di disaccordo sulla nomina, e su iniziativa della parte più diligente, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

L'arbitro dovrà decidere entro 45 giorni dal ricevimento dell'incarico sull'oggetto della controversia e sul pagamento delle spese arbitrali. Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento, si fa riferimento al Codice Civile, alla Legge 07/12/2000 n. 383, all'Art. 10 del D.lgs 460/97 e alle altre vigenti disposizioni legislative statali o regionali in materia.

Approvato dall'assemblea dei soci in data 15 ottobre 2016.